



ALLEGATO 7

al Disciplinare di Gara prot. n. 219/MB del 22/07/2022

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E SERVIZIO DI GESTIONE "FULL SERVICE", COMPRESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO DI DISCARICA TRAMITE TECNOLOGIA DI FILTRAZIONE AD OSMOSI INVERSA A MEMBRANE PIANE PRESSO S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L. – NOVELLARA (RE)

CIG: 9306750D0C – CUP B31E22000160005



Tel: 0522 657569
Fax: 0522 657729

 P.IVA/C.F.: 02460240357
Codice SDI: USAL8PV

 Strada Levata, 64
42017 Novellara (RE)

 info@sabar.it
www.sabar.it



Sommario

CAPO 1: NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	4
1 Oggetto dell'appalto e definizioni	4
2 Definizioni	12
3 Ammontare dell'appalto	15
4 Modalità di stipulazione del contratto.....	16
CAPO 2: DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	16
5 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto	16
6 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	18
7 Fallimento dell'appaltatore	18
8 Domicilio dell'appaltatore, rappresentante	19
9 Brevetti e diritto d'autore.....	19
10 Accettazione, qualità ed impiego dei materiali.....	20
CAPO 3: DOCUMENTAZIONE TECNICA ED ELABORATI AS-BUILT.....	21
11 Programma esecutivo della fornitura.....	21
12 Fascicolo della documentazione tecnica.....	22
13 Documenti As-Built.....	22
CAPO 4: TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	22
14 Consegna dell' area e avvio dell'esecuzione del contratto	22
15 Installazione in opera	22
16 Attività di Avviamento dell'impianto.....	23
17 Attività di Esercizio provvisorio.....	24
18 Servizio di gestione "Full Service", compresa manutenzione ordinaria e straordinaria.	24
19 Termini di consegna della fornitura (comprese le attività di installazione, avviamento e messa in esercizio provvisorio dell'impianto).....	25
20 Proroghe.....	25
21 Sospensioni del rapporto contrattuale.....	25
22 Penali per ritardi nella fornitura e servizio di gestione "Full Service"	26
23 Penali per mancato raggiungimento delle prestazioni	27
24 Mancata Accettazione della fornitura	28

25	Inderogabilità dei termini di esecuzione	29
CAPO 5: CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO DI GESTIONE.....		
		30
26	Contabilizzazione della fornitura e servizio di gestione “Full Service”	30
27	Valutazione delle apparecchiature e dei materiali a piè d’opera	31
CAPO 6: DISCIPLINA ECONOMICA		
		31
28	Anticipazione del prezzo.....	31
29	Pagamenti in acconto	32
30	Pagamento a saldo.....	33
31	Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti	34
32	Riserve	35
33	Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	36
34	Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo.....	36
CAPO 7: GARANZIE E FIDEIUSSIONI.....		
		37
35	Cauzione provvisoria	37
36	Cauzione definitiva	40
37	Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore	42
CAPO 8: ESECUZIONE DELLA FORNITURA E MODIFICA DEI CONTRATTI.....		
		45
38	Esecuzione della fornitura.....	45
39	Modifiche e varianti del contratto in corso di esecuzione	46
CAPO 9: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA		
		47
40	Adempimenti preliminari in materia di sicurezza.....	47
41	Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere	48
42	Duvri - Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Interferenti	48
CAPO 10: DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E SUB-FORNITURE		
		50
43	Subappalto.....	50
44	Sub-forniture	51
CAPO 11: CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO		
		51
45	Accordo bonario, transazione e Foro competente.....	51
46	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	52

47	Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e Documento unico di regolarità fiscale (DURF)	53
48	Risoluzione del contratto e recesso	54

CAPO 1: NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

1 Oggetto dell'appalto e definizioni

L'oggetto dell'appalto consiste nella fornitura, installazione e servizio di gestione "Full Service", compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, per un periodo di 10 (dieci) anni di:

- un impianto di trattamento del percolato di discarica tramite la tecnologia di filtrazione ad osmosi inversa a membrane piane;

da installarsi presso la Discarica controllata per rifiuti non pericolosi sita in Strada Levata, 64 – Novellara (RE) gestita da S.A.BA.R. Servizi S.r.l., così come individuato dagli elaborati tecnici progettuali. Nell'appalto sono esclusi i lavori per la realizzazione delle opere civili funzionali all'installazione dell'impianto (scavi e movimentazione terra per posa tubazioni, basamento in c.a. ed eventuali opere accessorie) ed opere elettriche (collegamento del cavo di alimentazione principale al quadro elettrico all'interno dell'unità osmosi, collegamenti di messa a terra dell'impianto) che rimangono a carico della Committente .

S.A.BA.R. Servizi S.r.l. è autorizzata da ARPAE Emilia Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia a realizzare un impianto di trattamento del percolato con capacità di trattamento tale da poter garantire un quantitativo di percolato trattato di 40 t/giorno (39,76 mc) con qualità rispondente alla Tab. 3 All.5 Parte III del D.Lgs 156/2006 – Limiti di emissione per acque reflue industriali che recapitano in corpo idrico superficiale.

L'intervento è così individuato:

- **denominazione della Stazione Appaltante: S.A.BA.R. Servizi S.r.l.;**
- **descrizione sommaria: Fornitura e installazione di impianto di trattamento percolato e servizio di gestione "Full Service"**
- **ubicazione: Strada Levata, 64 Novellara (RE).**
- **Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è CIG 9306750D0C e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è CUP B31E22000160005 .**

Sono considerati e compresi nell'appalto tutte le forniture, le provviste e relative prestazioni necessarie per dare la fornitura completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dalle Prescrizioni Tecniche di progetto.

Non sono ritenute valide le clausole contenute nelle condizioni generali di vendita dell'Impresa o in altri documenti che siano in contrasto con quanto previsto dal contratto; non saranno ammesse, quindi, eccezioni o riserve ad esse relative.

Le forniture, le provviste e prestazioni previste nel presente appalto sono di seguito riportate:

- a) Fornitura e installazione di un impianto di trattamento percolato di scarica tramite la tecnologia di filtrazione ad osmosi inversa a membrane piane, incluse le attività di avviamento e messa in esercizio, nonché la documentazione tecnica necessaria per ottemperare agli adempimenti di legge. L'impianto dovrà garantire un quantitativo di percolato trattato di 40 t/giorno (39,76 mc).**
- b) Servizio di gestione "Full Service", compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, dell'impianto di trattamento per un periodo di 10 (dieci) anni.**

E più precisamente:

a) Fornitura e installazione impianto

L'impianto di trattamento dovrà essere a 3 (tre) stadi di filtrazione e dotato delle seguenti componenti principali come indicato dal progetto approvato:

- Serbatoio di alimento e regolazione del pH;
- Stazione di dosaggio Acido Solforico ;
- Sezione di prefiltrazione;
- Impianto ad Osmosi Inversa a tre stadi ;
- Filtro a carboni attivi;
- Sistema di lavaggio chimico delle membrane con pompa centrifuga di ricircolo;
- Stazione di dosaggio dei cleaner di lavaggio membrane;
- Stazione di dosaggio anti-scalant;
- Serbatoio di accumulo permeato finale;
- Quadro elettrico di alimentazione e controllo del processo e di tutte le fasi operative;

L'impianto dovrà occupare un ingombro il più ridotto possibile e containerizzato ed insonorizzato in modo da garantire i limiti di emissione di cui alla L. 447/95, D.P.C.M. 14/11/1997 E D.M. 16/03/1998 che integrano e superano il D.P.C.M 01/03/1991 e previsti dalla zonizzazione acustica dell'area.

Il modulo dell'impianto deve essere dotato di opportuna vasca di contenimento, le eventuali fuoriuscite di liquidi all'interno del container devono essere incanalate in un pozzetto di raccolta (posto in una zona adiacente al container) dotato di pompa di rilancio alla vasca di accumulo del percolato.

Il serbatoio dell'Acido Solforico posto all'interno del container deve essere dotato di vasca di contenimento dedicata .

Le forniture/prestazioni dovranno essere coordinate ed integrate con quelle a carico della Committenza.

L'appalto in oggetto comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto di seguito elencato:

- ingegneria di dettaglio e costruttiva di tutti gli elementi che costituiscono l'oggetto dell'appalto;
- approvvigionamento dei materiali e dei componenti;
- controlli, collaudi e certificazioni;
- montaggio in cantiere di tutte le apparecchiature per l'installazione;
- l'esecuzione delle attività di Avviamento della fornitura;
- conduzione impianto durante l'avviamento, l'esercizio provvisorio e nel periodo di gestione Full Service;
- i materiali ed i componenti necessari per la tempestiva esecuzione di tutti gli interventi che si rendessero necessari per il completamento ed il corretto funzionamento della fornitura (grandi riparazioni, modifiche, messe a punto, etc.), fino all'accettazione provvisoria. Resta inteso che eventuali costi derivanti dalle attività in sito (smontaggi, montaggi, collegamenti, controlli, etc.) necessarie per l'esecuzione degli interventi di cui sopra, fino al collaudo provvisorio, saranno a completo carico dell'Appaltatore;
- il personale e il materiale didattico per l'effettuazione dei corsi di formazione del personale addetto della Committente;
- le spare parts incluse nell'offerta formulata dall'Appaltatore in sede di gara;
- oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza per le attività in sito.

La documentazione tecnica necessaria per adempiere agli obblighi di legge e per consentire la corretta e completa installazione della fornitura è completamente a carico dell'Appaltatore. La documentazione deve essere redatta secondo le specifiche previste dalla normativa vigente e come di seguito descritto nel presente CSA e nelle Prescrizioni tecniche di progetto.

Restano comunque a cura e spese dell'Appaltatore tutti i materiali e le attività necessari per esecuzione ed il completamento dell'Appalto come specificato nel presente Capitolato, anche non esplicitamente indicati, ma necessari al perfetto funzionamento del sistema per lo scopo per cui è previsto ed alla

rispondenza alle norme vigenti. Sono altresì compresi nella globalità dell'Appalto, tutte le attività, i materiali e le provviste necessarie per dare la fornitura completamente compiuta, secondo le presenti condizioni generali di contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e prestazionali, previste dai documenti contrattuali, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione della fornitura, compresa l'impiantistica accessoria, è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'art. 1374 del Codice Civile.

a.1 Predisposizione Industria 4.0

Al fine di usufruire dell'iper-ammortamento (è compresa nella fornitura in oggetto un abbonamento software di 10 anni) e caratteristiche di interconnessione ed integrazione in base alla Legge 145/2018 e s.m.i., come di seguito specificato:

- **Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller).**

La macchina/impianto deve essere dotata di sistemi di centralina intelligenti, ovvero apparati a logica programmabile, che comandino e controllino il funzionamento della stessa.

Si richiede il dettaglio della presenza di tali apparati di comando e controllo a logica programmabile.

- **Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program ed integrazione automatizzata con il sistema logistico di fabbrica. Si ricorda che tutta la strumentazione e tecnologia utilizzata per soddisfare tali requisiti deve necessariamente essere parte integrante della macchina/impianto (essere cioè comprese nella dichiarazione conformità CE del bene fornito ad es.: il sistema che funge da punto di accesso per lo scambio bidirezionale delle informazioni con il sistema di fabbrica) dovrà essere parte della macchina/impianto.**

In particolare, richiediamo che sia presente un sistema di comunicazione bidirezionale.

- **Interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva.**

La macchina/impianto deve essere dotata di display o control panel con interfacce semplici ed intuitive. Si richiede il dettaglio di tale requisito.

- **La caratteristica “rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro”** specifica che la macchina/impianto deve rispondere ai requisiti previsti dalle norme in vigore (es. dichiarazione conformità CE e ulteriori a seconda delle singole casistiche).
- **Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto.**

La caratteristica “Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto” specifica che la macchina/impianto debba prevedere almeno una delle seguenti caratteristiche:

- *Sistemi di telemanutenzione*: si intendono sistemi che possono da remoto, in automatico o con la supervisione di un operatore, effettuare interventi di riparazione o di manutenzione su componenti della macchina/impianto. Si devono considerare inclusi anche i casi in cui un operatore sia tele-guidato in remoto (anche con ricorso a tecnologie di augmented reality, ecc.);
- *Sistemi di telediagnosi*: sistemi che in automatico consentono la diagnosi sullo stato di salute di alcuni componenti della macchina/impianto;
- *Controllo in remoto*: si intendono sia le soluzioni di monitoraggio della macchine/impianto in anello aperto che le soluzioni di controllo in anello chiuso, sia in controllo digitale diretto che in supervisione, a condizione che ciò avvenga in remoto e non a bordo macchina.

La fornitura deve soddisfare almeno uno dei tre requisiti.

- **Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo.** Il monitoraggio si intende non esclusivamente finalizzato alla conduzione della macchina o impianto, ma anche al solo monitoraggio delle condizioni o dei parametri di processo e all’eventuale arresto del processo al manifestarsi di anomalie che ne impediscono lo svolgimento (es. grezzo errato o mancante). La macchina/impianto deve avere una rete di sensori interni che monitorino in maniera continua le condizioni di lavoro ed i parametri di riferimento, adattando il processo di funzionamento alle suddette condizioni monitorate ed effettuando allarmi o stop della macchina/impianto nel caso in cui la deriva del processo si renda non più controllabile in maniera automatica.

Si richiede il dettaglio di tale requisito.

Si richiede pertanto un elenco dei principali sensori presenti nel macchinario con la specifica del parametro analizzato e la modalità di intervento in caso di deriva dal normale funzionamento.

Si precisa che il sistema di controllo e gestione sopra riportato dovrà essere incluso, ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE nel certificato CE dell’automezzo oggetto del presente Capitolato Speciale come richiesto dalla Legge 145/2018, nonché presente nel manuale d’uso e manutenzione.

Da ultimo, in merito ai predetti requisiti del presente Capitolato Speciale d'Appalto, si precisa che il Concorrente, con la partecipazione alla gara di appalto, espressamente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la fornitura offerta risponde pienamente ai requisiti richiamati dalla normativa vigente in tema di Industria 4.0.

Per tale motivo, qualora l'Agenzia delle Entrate e/o l'Ente governativo preposto al controllo per il Piano Nazionale 4.0, non dovesse accettare la perizia presentata per l'ottenimento del beneficio fiscale, l'Aggiudicatario sarà tenuto a farsi carico di tutte le spese necessarie per sopperire alle mancanze della fornitura offerta alla Committente.

b) Servizio di gestione "Full Service", compresa manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di trattamento.

L'Appaltatore provvederà per mezzo di personale tecnico (minimo n. 2 figure) opportunamente formate e con almeno 3 anni di esperienza specifica, alla gestione diretta dell'impianto di trattamento, alla somministrazione di qualunque additivo, correttore, acido o pretrattamento si ritenga necessario, al lavaggio periodico delle membrane, al controllo continuo della qualità del permeato in uscita ed a qualunque operazione di manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata del servizio (10 anni). Inoltre l'Appaltatore dovrà disporre di almeno n. 2 automezzi, immatricolati come autocarro, per l'esecuzione del servizio in oggetto.

Il personale addetto alla conduzione degli impianti dovrà garantire la reperibilità 24 ore su 24 anche nei giorni festivi, qualora sia necessario intervenire in momenti in cui non è presente in impianto. Il sistema di telecontrollo dovrà essere dotato anche di allarme collegato con il telefono cellulare dell'operatore addetto e del personale preposto della Committente.

Per fermi macchina dovuti a guasti e/o manutenzione straordinaria, l'Appaltatore dovrà assicurare un intervento entro 48 ore dalla segnalazione, a tal fine la stessa dovrà dotarsi di sufficiente magazzino scorte dei componenti più sensibili per il funzionamento dell'impianto stesso. In caso di superamento del termine indicato saranno applicate le penali di cui all'art. 22.

Al fine di garantire in impianto un'adeguata scorta di prodotti chimici e reagenti nonché di qualunque altro additivo si ritenga necessario somministrare per la corretta depurazione del percolato l'Appaltatore dovrà essere dotato di serbatoi di stoccaggio conformi alle norme specifiche e alle schede di sicurezza aggiornate e prodotte dalla Ditta fornitrice in modo tale da garantire la continuità di trattamento.

Le parti possono concordare test relativi all'efficacia e al rendimento dell'impianto, al di fuori delle ipotesi relative al collaudo che potranno essere richieste dalla Stazione Appaltante in qualsiasi momento nel corso dell'affidamento.

La Stazione Appaltante affiderà i test ad un laboratorio qualificato ed indipendente (in possesso di accreditamento ACCREDIA per le prove di interesse) e sosterrà i relativi costi salvo che dai risultati di detti test risultino malfunzionamenti dell'impianto o rese inferiori a quelle attese; in quest'ultima eventualità i costi relativi ai test eseguiti saranno sostenuti dalla Ditta Aggiudicataria.

La conduzione diretta dell'impianto deve prevedere nello specifico in:

- a) Impiego di personale, opportunamente formato, dell'Appaltatore, reperibile 24 ore su 24, e collegato telefonicamente con il sistema di allarme dell'impianto corrispondente, in affiancamento con personale della Stazione Appaltante;
- b) Prelievo del percolato dalla vasca di stoccaggio, effettuazione dei pre-trattamenti previsti e depurazione, rilevando le portate all'ingresso e all'uscita;
- c) Monitoraggio in continuo dei parametri di processo, in particolare quelli relativi alla qualità del permeato per garantirne l'idoneità allo scarico;
- d) Rilevamento dei dati di base quali conducibilità, pH, temperatura, portate e pressioni operative;
- e) Scarico del concentrato nella vasca di raccolta;
- f) Controllo dei parametri pH, conducibilità ed azoto ammoniacale del permeato prodotto con appositi strumenti portatili
- g) Esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per il corretto funzionamento delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di cui ai punti precedenti.

b.1 Controlli Periodici E Manutenzioni

- Ispezione visiva di tutte le sezioni dell'Impianto, controllo perdite e trafilamenti
- Controllo motori e pompe (rumorosità, anomala, vibrazioni)
- Controllo livelli olio (Pompe Alta Pressione e Compressore)
- Controllo perdite di carico filtri a sabbia e filtri a cartuccia
- Compilazione del foglio dati di funzionamento giornaliero
- Controllo e scarico della condensa del compressore
- Controllo della calibrazione dei sensori di pressione e portata mediante la comparazione con manometri e flussimetri installati nel sistema
- Controllo della calibrazione dei sensori di conducibilità e pH mediante la comparazione con uno strumento manuale
- Controllare ed eventualmente aggiornare la scorta di parti di ricambio e consumo
- Controllo visivo di tutti i dispositivi di sicurezza
- Controllo e serraggio morsettiera collegamenti elettrici e pulizia filtri aria

Componente	Azione
Filtri a cartuccia	Sostituzione Cartucce
Blocco Moduli Osmotici	Esecuzione lavaggio chimico membrane
	Controllo serraggio bullone del tirante centrale di moduli
	Sostituzione membrane
Pompe ad alta pressione	Sostituzione delle cinghie trapezoidali
	Sostituzione tenute meccaniche pistoni
	Sostituzione valvole
	Sostituzione dell'olio carter pompe PP
Motori elettrici	Sostituzione cuscinetti
Smorzatore di pulsazioni	Controllo della pressione dello smorzatore
Soffiante	Controllo e pulizia filtri
	Pulizia Filtri aspirazione aria
	Sostituzione filtri
	Controllo e pulizia filtri
	Pulizia Filtri aspirazione aria
	Sostituzione filtri

Per il Piano di Manutenzione Annuale dettagliato si rimanda all'elaborato n. 3 del progetto approvato allegato alla documentazione di gara.

L'Appaltatore sarà tenuto a sviluppare un piano di gestione che illustri i sistemi installati e che dovrà comprendere almeno le seguenti voci prima dell'inizio delle attività di gestione "full service":

- Piano delle attività;
- Piano delle manutenzioni dettagliato con le frequenze degli interventi specifici;
- Piano di sicurezza;
- Piano di monitoraggio della fornitura e relativi registri.

L'impianto non potrà consumare più di 15 KWh/mc (mc di percolato in ingresso). Il costo dell'Energia Elettrica, per i 15 KWh/mc di permeato previsti, saranno a carico della Stazione Appaltante. Oltre tale valore i costi dell' E.E. saranno a carico dell' Appaltatore . Nella documentazione prestazionale, parte dell'offerta tecnica, il Concorrente dovrà dichiarare il consumo massimo stimato che dovrà essere garantito in corso di funzionamento dell'impianto e che sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice. Nello stesso tempo, eventuali maggiori consumi rispetto a quelli dichiarati dal Concorrente in sede di gara e rispetto a quelli forniti dalla Stazione Appaltante, saranno a carico dell' Appaltatore.

2 Definizioni

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

Codice dei Contratti d'Appalto: il D.Lgs. 50 del 18 Aprile 2016.

Regolamento Generale: il D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti non abrogate.

Capitolato Generale: Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. 145 del 19 Aprile 2000;

Contratto: Contratto d'appalto contenente tutti i termini dell'accordo stipulato tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

Sicurezza sul posto di lavoro: il D.Lgs. del 9 Aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell'art. 1 della Legge del 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; **Stazione Appaltante o Committente:** S.A.B.A.R. Servizi S.r.l.

Operatore Economico: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del D.Lgs. del 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere.

Appaltatore: Operatore economico che si è aggiudicato il contratto.

Responsabile del Procedimento: il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016.

DEC: l'ufficio di Direzione dell'Esecuzione del Contratto, di cui è responsabile il Direttore dell'esecuzione del contratto. Il DEC si avvale di un DL opportunamente nominato ove necessario per l'esecuzione di parti della fornitura o dei lavori oggetto del contratto. Ove citato il DEC all'interno delle norme del presente capitolato che riguardano lavorazioni per le quali è richiesto il DL, è da intendersi che il DL esercita le proprie funzioni coordinando l'attività con il DEC sotto la supervisione del Responsabile del Procedimento.

DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli artt. 6 e 196 del Regolamento Generale.

DUVRI: il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08

RSPP: il soggetto incaricato della gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Dell'Appaltatore che si è aggiudicato il contratto.

Costo del Personale (anche CP): il costo cumulato del personale impiegato, stimato dalla Stazione Appaltante sulla base della Contrattazione Collettiva Nazionale (CCNL) e della contrattazione

integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa.

Sicurezza Generale (anche SG): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), all'art. 26, c. 3, quinto periodo e c. 6, del D.Lgs. 81/2008.

Manutenzione Ordinaria (MO): Per manutenzione ordinaria s'intende l'insieme degli interventi finalizzati alla conduzione e gestione degli impianti, volte a contenere il degrado a seguito di normale uso o a seguito di eventi accidentali, che si rendono necessari, ma che non modificano la struttura essenziale dell'impianto e la sua destinazione d'uso. Comprende gli interventi programmati di manutenzione a scadenza fissa, la manutenzione ordinaria riparativa a guasto.

Manutenzione Straordinaria (MS): per manutenzione straordinaria s'intendono tutti quegli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quanto previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto elettrico e termico; ivi inclusi interventi di riparazione o sostituzione dei componenti dell'impianto non contemplati fra gli interventi di manutenzione ordinaria; tra i quali è possibile indicare, a titolo di esempio, la parziale sostituzione degli impianti esistenti, la modifica d'interi apparecchiature/dispositivi e di loro parti significative che si siano danneggiate irreparabilmente per usura, nonostante la corretta e completa esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, o per guasto accidentale, nonché tutti gli interventi necessari per adeguamenti alle normative.

Cronoprogramma della fornitura: Programma temporale, fornito dall'Appaltatore, per l'esecuzione della fornitura del bene e quella delle prestazioni accessorie per l'installazione.

Valore Garantito: si intende il valore relativo ad un qualsiasi indicatore di prestazione, il non raggiungimento dello stesso determina il pagamento di una penale. I parametri per cui è previsto un valore garantito sono riportati nel presente CSA e rappresentano i valori minimi richiesti per la verifica del raggiungimento delle prestazioni, nonché per il calcolo delle penali.

Valore Dichiarato: si intende il valore relativo ad un qualsiasi indicatore di prestazione, dichiarato in fase di offerta dall'Appaltatore. A tutti gli effetti sostituisce il Valore Garantito indicato all'interno delle Prescrizioni tecniche, ai fini delle verifiche e del calcolo delle penali. I valori prestazionali indicati in sede di gara non possono essere peggiorativi rispetto ai valori minimi stabiliti nei documenti di gara.

Verbale di consegna dell' area: Verbale redatto dal DEC, dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore che consegna l'area oggetto di installazione dell'impianto all'Appaltatore.

Prescrizioni Tecniche: Progetto esecutivo approvato dalla Committente

Documenti contrattuali: quelli indicati al successivo art. 5.

Verbale ultimazione dell'istallazione: Verbale che attesta l'avvenuto completamento delle attività di installazione e interconnessione, fisica e logica, dell'impianto.

Avviamento: Fase di avviamento dell'Impianto a carico dell'Appaltatore funzionale ad effettuare le operazioni di messa in marcia necessarie al corretto funzionamento delle parti componenti l'impianto e la valutazione analitica del conseguimento dei limiti di legge sul permeato. Sarà effettuata sui parametri pH, COD, Cloruri, Azoto Ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto Nitrico, Ferro, Manganese, Nichel, etc. e utilizzando Kit colorimetrici e altri metodi brevi;

Verbale di immissione allo scarico : documento redatto dal DEC e dall'Appaltatore in cui si certifica l'effettuazione con esito favorevole delle verifiche tecnico - analitiche e si certifica la qualità dello scarico entro i limiti di emissione nei termini temporali indicati nel presente CSA;

Esercizio provvisorio: Fase di conduzione in via provvisoria dell'Impianto 24 ore su 24 a carico dell'Appaltatore per la valutazione complessiva dell'efficienza in condizioni normali di esercizio nei termini temporali indicati nel presente CSA;

Servizio Gestione Full Service: Periodo di 10 anni in cui l'Appaltatore effettua la gestione dell'impianto, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria in base al piano di manutenzione di progetto (ovvero del piano di manutenzione migliorativo presentato in sede di gara).

Certificato di Collaudo Provvisorio Certificato di accettazione provvisoria, da parte della Stazione Appaltante, dell'impianto al termine della fase di Avviamento e messa a regime.

Certificato di Verifica di Conformità: Tale documento costituisce il certificato che chiude l'installazione in opera della fornitura. A decorrere dalla data del documento l'impianto entra nella piena proprietà di S.A.BA.R. Servizi S.r.l.

Periodo di verifica di permanenza delle prestazioni: Periodo di tempo della durata di 6 (sei) mesi solari consecutivi che decorre dalla data del **Certificato di Collaudo Provvisorio** . Durante questo periodo l'impianto è gestito dall'Appaltatore nel rispetto delle condizioni di conduzione e manutenzione . Il rispetto di tale condizione determina la validità della garanzia sull'impianto.

Certificato di collaudo definitivo della Fornitura: Accettazione definitiva, da parte della Stazione Appaltante, dell'impianto decorsi 6 (sei) mesi solari consecutivi dal **Collaudo Provvisorio**;

Documentazione “as built”: insieme della documentazione costituita da elaborati rappresentativi dell'impianto installato, completo di elaborati grafici, relazioni descrittive, manuali di uso e manutenzione, certificazioni richieste dalla normativa vigente ed applicabile alla fornitura.

Penali per il mancato raggiungimento delle prestazioni di affidabilità e performance: Penali nel caso di mancato raggiungimento dei valori di affidabilità e performance previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, e dalle prestazioni garantite dall'Appaltatore in sede di gara.

Penali per ritardo: Penali nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti dal CSA.

Prove prestazionali: Test finalizzati a verificare e certificare le prestazioni dichiarate in fase di Offerta.

Verbale approvazione Programma esecutivo della fornitura: Documento in cui il DEC approva il Programma esecutivo della fornitura

3 Ammontare dell'appalto

L'importo dell'intero appalto, IVA di legge esclusa, ammonta ad € **850.000,00** (compresi € 197.000,00 stimati per costo della manodopera) oltre ad € **1.500,00** per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, e più precisamente:

- a) **Per la fornitura e installazione dell'impianto di trattamento percolato** l'importo, IVA di legge esclusa, ammonta a € **550.000,00** (compresi € **53.000,00** per costi stimati della manodopera) oltre ad € **1.200,00** per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso .
- b) **Per il servizio di gestione “Full Service”**, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, dell'impianto di trattamento del percolato per un periodo di 10 anni, IVA di legge esclusa, l'importo ammonta ad € **300.000,00** (compresi € **144.000,00** per costi stimati della manodopera) oltre € **300,00** per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso

Descrizione	Importo	Manodopera	Oneri sicurezza
Fornitura e installazione impianto	€ 550.000,00	€ 53.000,00	€ 1.200,00
Servizio di gestione “Full Service”, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, per un periodo di 10 anni	€ 300.000,00	€ 144.000,00	€ 300,00

4 Modalità di stipulazione del contratto

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro i **60** (sessanta) giorni successivi all'aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nella richiesta di offerta, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Committente, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Per le procedure disciplinate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e fino alla data del 30 giugno 2023 è sempre autorizzata la consegna in via di urgenza. Nel caso di consegna in via di urgenza l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle opere ordinate dal DEC, ivi comprese quelle per opere provvisoriale. L'esecuzione d'urgenza è ammessa nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Committente, prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione del contratto, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio delle relative prestazioni.

CAPO 2: DISCIPLINA CONTRATTUALE

5 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

In caso di norme del Capitolato Speciale d'Appalto tra loro non compatibili, o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con

l'attuazione della fornitura; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Ovunque nel presente documento si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli Appaltatori organizzati in aggregazioni tra Imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto e l'esecuzione dei contratti pubblici, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

Documenti contrattuali Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il presente Capitolato Speciale d'Appalto, il Bando, il Disciplinare di gara compresi gli allegati agli stessi e tutta la documentazione di gara, ivi incluso tutto quanto facente parte dell'offerta formulata dall'Appaltatore;
- le cauzioni e le polizze di garanzia di cui agli artt. 35, 36 e 37.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:

- il Codice dei Contratti (ove espressamente richiamato);
- il Regolamento Generale, per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 81 del 2008, con i relativi allegati e ss.mm.ii..

Per quanto riguarda la fornitura indicata dal presente Capitolato, le imprese devono essere in possesso dei requisiti indicati nel Bando, nel Disciplinare di Gara, cui si rimanda per maggiori dettagli. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:

- Bando, Disciplinare, Contratto
- Capitolato Speciale d'Appalto
- Progetto esecutivo approvato dalla Committente
- Documenti tecnici prodotti in sede di offerta.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa

specifica, al DEC. L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato e dalle Prescrizioni tecniche di progetto avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

6 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, sia di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle ASL, alle norme CEI, UNI, CNR. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i. (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia, nonché modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale n. DET-AMB-2022-721 del 15/02/2022 rilasciata da ARPAE Emilia-Romagna alla Committente.

7 Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice dei Contratti, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita.

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la Stazione

Appaltante può proseguire il rapporto d'appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice dei contratti purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

8 Domicilio dell'appaltatore, rappresentante

L'Appaltatore deve comunicare le persone autorizzate a riscuotere.

Nel caso in cui la qualifica dell'Appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo all'Appaltatore s'intende sostituito del Legale Rappresentante della medesima società.

Pur lasciando libero l'Appaltatore nella definizione di una struttura organizzativa che ottimizzi la programmazione e l'esecuzione dell'appalto, dovranno essere identificate nell'ambito dell'esecuzione del contratto le relative figure di responsabilità e di coordinamento.

9 Brevetti e diritto d'autore

La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Appaltatore utilizzi, nell'esecuzione dell'appalto dispositivi e/o apparecchiature e/o tecnologie di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

L'appaltatore assume l'obbligo di tenere indenne la Stazione Appaltante, da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, incluse le perdite e i danni a pretendersi da qualsiasi persona nonché da tutte le spese, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di brevetto.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.

10 Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

Devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato d'Appalto, essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del DEC.

I materiali devono giungere in cantiere corredati di tutti i certificati relativi a prove sperimentali o dichiarazioni di legge a cura del produttore, necessari ad attestare, prima dell'impiego, la loro conformità alle prescrizioni progettuali in termini di caratteristiche meccaniche, fisiche e chimiche. Il Documento di Trasporto con cui ciascun materiale viene consegnato in cantiere o a piè d'opera deve contenere idoneo riferimento ai relativi certificati. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le prove di laboratorio e le certificazioni dovute per l'accettazione provvisoria dei materiali in cantiere. Le prescrizioni di dettaglio riguardanti le certificazioni e prove necessarie per l'accettazione dei materiali sono riportate nella parte tecnica del presente capitolato e negli elaborati del progetto esecutivo.

In assenza delle necessarie certificazioni al momento della consegna in cantiere, il DEC può disporre che i materiali non siano scaricati ovvero che siano allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. Nel caso in cui i materiali risultino non conformi agli standard ed ai controlli previsti, non saranno ritenuti idonei all'impiego e dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere, sostituendoli con altra fornitura che corrisponda alle caratteristiche volute. Le opere eventualmente già costruite utilizzando materiali non conformi dovranno essere demolite a totale cura e spese dell'Appaltatore.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva soltanto dopo la loro posa in opera. Il DEC può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal DEC, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti ed i poteri della stazione appaltante in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o seguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del DEC l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio viene applicata una adeguata riduzione al

prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive del DEC. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dal DEC e sono interamente a carico dell'Appaltatore. Il DEC può disporre ulteriori analisi ancorché non prescritte dal capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Qualora a seguito delle prove ed analisi i manufatti non rispondessero alle specifiche richieste, dovranno essere demoliti e ripristinati a cura e spese dell'Appaltatore. La mancata accettazione dei materiali e quanto necessario a rendere i manufatti conformi alle specifiche non interrompe il tempo contrattuale.

CAPO 3: DOCUMENTAZIONE TECNICA ED ELABORATI AS-BUILT

11 Programma esecutivo della fornitura

L'Appaltatore, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla consegna dell'area, presenterà alla Committente il Programma esecutivo della fornitura, intesa come sviluppo delle diverse fasi di esecuzione per la sua approvazione ed elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.

Il Programma deve evidenziare almeno le date di completamento previste dall'Appaltatore per le seguenti fasi principali:

- a) Consegna a terra del modulo impianto nell'area predisposta dalla Committente ;
- b) Completamento dei collegamenti delle tubazioni di allacciamento e montaggio delle apparecchiature dell'impianto;
- c) Completamento Attività di Avviamento e preparazione immissione allo scarico del permeato;
- d) Completamento periodo di Esercizio provvisorio

Le tempistiche di completamento previste possono differire anche in modo sostanziale rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma facente parte della documentazione posta a base di gara, fermo restando quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di gara. Il Programma deve consentire che durante l'esecuzione dell'installazione possa proseguire regolarmente l'attività della Committente e deve garantire che l'area di cantiere sia separata dall'area utilizzata dal personale operativo della Committente. Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, dovranno essere approvate od ordinate dal DEC, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

12 Fascicolo della documentazione tecnica

Prima dell'Ultimazione dei montaggi/installazione, l'Appaltatore dovrà predisporre un fascicolo contenente tutta la documentazione tecnica necessaria per adempiere alle prescrizioni di legge e per avviare l'impianto, da tenere a disposizione nell'impianto (una copia completa in formato digitale e n. 1 copia cartacea).

13 Documenti As-Built

A seguito dell'emissione del Collaudo Provvisorio, l'Appaltatore dovrà sviluppare gli elaborati As-Built (presentati sia su supporto cartaceo che informatico) nel termine di 60 giorni dall'emissione del collaudo. Gli elaborati As-Built riprendono e ove necessario aggiornano tutta la documentazione di cui ai precedenti articoli. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla consegna e approvazione della documentazione di cui al presente articolo.

CAPO 4: TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

14 Consegna dell' area e avvio dell'esecuzione del contratto

Il DEC, sulla base delle indicazioni del Responsabile del Procedimento e comunque entro **20** (venti) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, convoca l'Appaltatore sul cantiere per consegnare l'area di cantiere stessa e dare avvio all'esecuzione della prestazione. Durante il sopralluogo il DEC fornisce all'impresa affidataria tutte le istruzioni e direttive necessarie e redige il "Verbale di consegna dell' area", controfirmato dall'impresa affidataria, nel quale sono indicati:

- 1. le aree e gli eventuali ambienti dove si svolgerà l'attività;**
- 2. la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività; a far data dal verbale decorrono i termini contrattuali. Nel caso in cui l'Appaltatore non osservi i termini fissati per dare avvio all'esecuzione del contratto, il DEC fissa nuovi termini entro un periodo di 5 (cinque) giorni. Decorso inutilmente quest'ultimo termine, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto e trattenere la cauzione definitiva.**

L'appaltatore deve eseguire il contratto attenendosi al programma esecutivo della fornitura e al cronoprogramma, ultimando la messa in esercizio entro i termini di cui al presente Capitolato.

15 Installazione in opera

L'Appaltatore eseguirà a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità, il montaggio e installazione in opera della fornitura oggetto del contratto.

L'appaltatore dovrà assicurarsi sul luogo che i disegni di dettaglio e le informazioni necessarie per l'esecuzione dell'installazione/montaggio siano esatti e che le opere civili predisposte, sulle quali sarà eseguita l'installazione/montaggio, siano corrispondenti ai dati di progetto ed alle relative istruzioni impartite dalla Committente. Il montaggio/installazione in opera, inclusi tutti gli impianti elettrici, meccanici e quanto incluso nell'offerta comprensiva delle fasi di Avviamento e Messa in esercizio provvisorio, dovrà concludersi entro il termine contrattuale fissato in sede di offerta .

La conclusione del montaggio/installazione in opera di tutto quanto oggetto della fornitura, sarà certificata con la sottoscrizione del Verbale di ultimazione dell'installazione; da tale data ha inizio l'attività di Avviamento.

16 Attività di Avviamento dell'impianto

Il periodo necessario per l'espletamento delle attività di Avviamento dell'impianto è fissato in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi.

La fase di Avviamento avrà inizio dopo l'emissione da parte dell'Appaltatore del "Verbale di ultimazione dell'installazione".

Per Avviamento si intende il complesso delle operazioni di messa in marcia necessarie al corretto funzionamento delle parti componenti l'impianto fino a far conseguire al permeato i limiti di emissione allo scarico prescritti. L'impianto verrà avviato dall'Appaltatore alla presenza del DEC. La valutazione analitica del conseguimento dei limiti di legge sul permeato sarà effettuata sui parametri pH, COD, Cloruri, Azoto Ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto Nitrico, Ferro, Manganese, Nichel, etc. e utilizzando Kit colorimetrici e altri metodi brevi.

L'attività di Avviamento sarà svolta dall'Appaltatore coadiuvato dal personale dei propri subfornitori. Il personale della Stazione Appaltante potrà assistere a tutte le fasi di Avviamento; il DEC potrà chiedere a propria discrezione di modificare il programma delle attività in modo tale da consentire la presenza del personale della Committenza. Le attività di Avviamento che si interfacciano con le attività della Committente saranno svolte obbligatoriamente con modalità preventivamente concordate con il personale tecnico della Committenza e ove necessario specificamente disposte dal DEC.

L'attività di Avviamento si intende completata una volta che siano stati effettuati, su tutti i componenti e sistemi della fornitura, tutti i controlli e le prove che rendono la fornitura pronta e siano state effettuate con successo le fasi di preparazione ed immissione allo scarico del permeato , nel termine temporale indicato in Offerta economica. A seguito della prima immissione allo scarico del permeato il DEC congiuntamente all'Appaltatore redigerà il "Verbale di certificazione immissione allo scarico del permeato" indicante la data d'immissione.

L'esito di tutte le attività dovrà essere opportunamente documentato al DEC con la redazione di apposita documentazione tecnica. Tale documentazione, approvata dal DEC, è necessaria per procedere con la fase successiva dell'attività di esercizio provvisorio

Restano a carico della Committente durante la fase di Avviamento i consumi di energia elettrica.

17 Attività di Esercizio provvisorio

Successivamente all'Avviamento dell'impianto e per un periodo di ulteriori 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, l'impianto sarà condotto in via provvisoria dall'Appaltatore e sotto la supervisione del DEC; tale fase ha lo scopo di valutare la resa e l'efficienza dell'impianto in condizioni normali di esercizio. I trenta giorni sono consecutivi, continuativi ed ininterrotti e l'impianto dovrà operare per tale periodo 24 ore su 24, senza interruzioni; in ipotesi di fermo dell'impianto, il suddetto termine si interrompe ovvero, nel caso di interruzione del funzionamento dell'impianto il termine di trenta giorni riparte da zero salvo la possibilità, per l'Appaltatore, di usufruire di un termine programmato di sospensione di 72 (settantadue) ore complessive nei trenta giorni di esercizio provvisorio. A discrezione il DEC può richiedere un periodo di proroga ulteriore di 30 (trenta) giorni;

Qualora l'esito dell'esercizio provvisorio sia positivo verrà redatto il Certificato di collaudo provvisorio;

18 Servizio di gestione "Full Service", compresa manutenzione ordinaria e straordinaria.

Dalla data di emissione del "Certificato di collaudo provvisorio" inizierà, da parte dell'Appaltatore, il servizio di gestione "Full Service" dell'impianto, per un periodo di 10 (dieci) anni .

I primi 180 giorni di gestione "full service" corrisponderanno al periodo di verifica di permanenza delle prestazioni e verranno monitorate la resa e l'efficienza dell'impianto in condizioni normali di esercizio.

Al termine dei sei mesi verrà rilasciato il certificato di collaudo definitivo nonché il certificato di conformità della fornitura da parte del RUP entro il termine di 90 (novanta) giorni dallo stesso.

Dalla redazione del certificato di collaudo definitivo parte il periodo di due anni di garanzia totale dell'impianto.

Resta inteso che, fino all'ultimazione del periodo dei 10 (dieci) anni, l'Appaltatore provvederà a propria cura e spese a garantire il corretto funzionamento di quanto oggetto della fornitura, ivi incluse tutte le attività manutentive ordinarie e straordinarie . Sono a carico dell'Appaltatore l'attività di gestione in affiancamento con la manodopera operativa della Committenza al fine di effettuarne la formazione.

19 Termini di consegna della fornitura (comprese le attività di installazione, avviamento e messa in esercizio provvisorio dell'impianto).

Il termine di consegna della fornitura (comprese le attività di installazione, avviamento e messa in esercizio provvisorio) è fissato in complessivi **180** giorni naturali e consecutivi dalla data del “Verbale di consegna dell'area” redatto dal DEC.

20 Proroghe

Nel caso si verificano ritardi per ultimare le attività di fornitura, per cause non imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo può chiedere la proroga presentando specifica richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e sentito il parere del DEC.

Il Responsabile del Procedimento può prescindere dal parere del DEC se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dal parere stesso. In tale provvedimento di proroga è riportato il parere del DEC se difforme rispetto alle conclusioni del Responsabile del Procedimento.

La mancata emissione del provvedimento di cui al precedente comma corrisponde al rigetto della richiesta di proroga.

21 Sospensioni del rapporto contrattuale

L'impresa affidataria ha l'obbligo di eseguire le prestazioni nei tempi fissati nel contratto per assicurare un regolare andamento dell'appalto e il DEC vigila sul rispetto di tali tempi. Il DEC ordina la sospensione dell'esecuzione, qualora sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, redigendo apposito verbale nel quale devono essere indicate:

- 1) le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime,
- 2) le prestazioni già effettuate,
- 3) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri,
- 4) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale deve essere sottoscritto dall'impresa affidataria e inviato al Responsabile del procedimento.

La sospensione può essere disposta anche da Responsabile del Procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni o, comunque, quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. La Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto riconoscendo, però, al medesimo i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il DEC lo comunica al Responsabile del

Procedimento affinché quest'ultimo disponga la ripresa delle prestazioni e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa delle prestazioni effettuata dal Responsabile del Procedimento, il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'impresa affidataria e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal Responsabile del Procedimento. Il DEC trasmette tale verbale al Responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.

Salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la durata della sospensione non è calcolata nel tempo contrattuale.

L'approvvigionamento dei materiali, la disponibilità dei mezzi e del personale necessario per l'esecuzione del contratto sono di esclusiva responsabilità dell'appaltatore e non possono essere adottati a motivo di ritardo rispetto agli obblighi contrattuali.

Nel caso di sospensione parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma esecutivo della fornitura viene aggiornato dal DEC in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

22 Penali per ritardi nella fornitura e servizio di gestione "Full Service"

È prevista l'applicazione di una penale pari allo **0,5** (per mille dell'importo contrattuale), per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini contrattuali applicabili ai seguenti, eventuali, ritardi:

- 1) nel mancato rispetto del termine contrattuale indicato in fase di offerta economica per l'esecuzione della fornitura, installazione, avviamento ed esercizio provvisorio;
- 2) nel rispetto dei termini imposti dal DEC per il ripristino di parti della fornitura (compresa installazione) non accettabili o danneggiate.
- 3) Nel rispetto dei termini di 48 ore per gli interventi di ripristino fermi macchina.

I “giorni di ritardo” sono da intendersi da calendario, naturali e consecutivi.

Qualora ricorra contemporaneamente più d’una condizione per l’applicazione di penali di cui al presente articolo, i relativi importi saranno addebitati all’Appaltatore in modo cumulativo.

In caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, la Committente non ha l’obbligo di provare all’Appaltatore di aver sopportato costi o danni in conseguenza del ritardo stesso.

Il DEC segnala al Responsabile del Procedimento tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale tempestivamente e dettagliatamente. Sulla base di tali indicazioni le penali saranno applicate tramite escussione della cauzione definitiva o contabilizzate in detrazione in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, o saranno imputate mediante ritenuta sull’importo della rata di saldo in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione. Nel caso in cui venga accertata la non applicabilità di una o più penali e qualora esse siano già state addebitate all’Appaltatore, i relativi importi saranno contabilizzati in occasione del pagamento immediatamente successivo all’accertamento.

L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi del presente articolo non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; al raggiungimento di tale soglia trova applicazione l’articolo sulla risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

23 Penali per mancato raggiungimento delle prestazioni

Qualora non venissero rispettate le prestazioni garantite o quelle dichiarate dall’Appaltatore in sede di offerta, ove migliorative rispetto alle minime garantite, il Committente avrà il diritto di applicare all’Appaltatore le seguenti penali. Le prestazioni garantite, descritte nel presente CSA e nelle Prescrizioni tecniche di progetto, devono essere raggiunte nel periodo di verifica funzionale e sono verificate prima della redazione del Verbale di accettazione provvisoria della fornitura . La verifica è anche prevista in sede di accettazione finale della fornitura.

	Parametri	Descrizione	Valore di riferimento
1	Produzione di permeato	% di permeato prodotto con caratteristiche idonee al rilascio in acque superficiali	minimo 60%
2	Consumo elettrico	superamento dei valori massimi di energia elettrica consumata nel trattamento	massimo 15 KWh/ m ³ di percolato trattato

3	Superamento limiti autorizzazione per scarico	Superamento dei limiti per lo scarico del permeato in acque superficiali	Tabella 3 – allegato V del D.Lgs 152/06
---	---	--	---

- 1. Qualora sia riscontrato il mancato raggiungimento della produzione di permeato dichiarata (minimo 60%) sarà applicata una penale pari a 50,00 €/m³ di concentrato prodotto in eccesso. Il conteggio sarà effettuato su base annuale sul valore dei m³ di concentrato / (m³ di concentrato + m³ di permeato)**
- 2. Qualora sia riscontrato, in sede di collaudo definitivo, il superamento dei valori massimi di energia elettrica ogni anno rispetto al valore massimo dichiarato (massimo 15 KWh/ m³) sarà applicata una penale pari a 0,35 €/kwh calcolata sulla eccedenza.**
- 3. Qualora, nell'ambito del monitoraggio dello scarico del permeato in acque superficiali, sia riscontrato un superamento dei limiti di cui alla Tabella 3 – allegato V del D.Lgs 152/06 sarà applicata una penale di € 15.000,00 oltre ad eventuali altri costi di smaltimento del percolato presso altri impianti, qualora l'impianto subisca un fermo autorizzativo o impiantistico, ai prezzi di mercato vigenti al momento della sospensione.**

Qualora ricorra contemporaneamente più d'una condizione per l'applicazione di penali di cui al presente articolo, i relativi importi saranno addebitati all'Appaltatore in modo cumulativo.

Il DEC segnala al Responsabile del Procedimento il mancato rispetto delle prestazioni garantite e la relativa quantificazione delle penali. Sulla base di tali indicazioni le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento della rata prevista in occasione dell'emissione del Verbale di accettazione provvisoria; nel caso in cui tale importo sia insufficiente, la parte restante delle penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento della rata di saldo.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del mancato rispetto delle prestazioni garantite.

24 Mancata Accettazione della fornitura

Qualora entro la data di emissione del *collaudo provvisorio* della fornitura non siano rispettate le prestazioni garantite (valore dei parametri garantiti corrispondente a quanto indicato delle Prescrizioni tecniche o corrispondente ai valori dichiarati in sede di offerta, ove migliorativi) e fatta salva l'applicazione delle penali di cui ai precedenti articoli, la Committente avrà il diritto di rifiutare la fornitura ed incamerare per intero le garanzie fideiussorie in essere (Cauzione definitiva); non saranno inoltre corrisposte le quote di pagamento relative, rispettivamente, al collaudo provvisorio e alla rata di saldo.

25 Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non sono concesse proroghe, fatta eccezione per quanto previsto al precedente art. 20 rispetto alle date previste di inizio della fornitura e alla sua mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o alla loro ritardata ultimazione né sospensioni del contratto, per i seguenti casi:

- a) ritardo nell'installazione dell'impianto e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento;
- b) adempimento di prescrizioni, o rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DEC o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- c) tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, analisi e altre prove assimilabili;
- d) tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto o dal Capitolato Generale d'appalto;
- e) eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- f) eventuali controversie tra l'Appaltatore ed i fornitori, subappaltatori e affidatari;
- g) sospensioni disposte dal DEC o dal Responsabile del Procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- h) sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante le cause di ritardo imputabili a ritardi o inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, purché titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, tali ritardi non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio del rapporto contrattuale, della mancata regolare o continuativa conduzione del contratto secondo il relativo programma o della ritardata ultimazione della fornitura.

Le cause di cui al presente Articolo non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione del rapporto contrattuale, per la disapplicazione delle penali, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto.

CAPO 5: CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO DI GESTIONE

26 Contabilizzazione della fornitura e servizio di gestione “Full Service”

Durante l'esecuzione del contratto il DEC provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Ferma restando la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento contenuta nei documenti di gara e nel contratto di appalto, conformi alle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2002, al fine di procedere con i pagamenti all'Appaltatore il DEC accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al Responsabile del Procedimento. Resta ferma la facoltà dell'impresa affidataria di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

L'importo contrattuale dell'appalto sarà compensato “a corpo” relativamente alla somma per la fornitura e installazione dell'impianto comprese le prestazioni accessorie, nessuna esclusa, necessarie per dare la fornitura pronta al normale funzionamento.

Tale importo rimarrà fisso ed invariabile, fatto salvo quanto indicato al successivo art. 34.. L'importo sarà compensato per quote, al raggiungimento di ciascuno Stato di Avanzamento della fornitura specificato nella tabella che segue.

Tabella contabilizzazione Fornitura in Appalto

1. Fornitura del modulo impianto posto in cantiere:	50%
2. Verbale ultimazione dell'installazione	10%
3. Certificato di collaudo provvisorio	20%
4. Certificato di collaudo definitivo	10%
5. Certificato di conformità della fornitura	10%

I corrispettivi saranno liquidati applicando le percentuali sopra indicata all'importo di contratto dietro presentazione alla Contabilità del Committente di regolare fattura da parte dell'Impresa che potrà essere spiccata solo a seguito di emissione, da parte del DEC, del Certificato di pagamento da allegare obbligatoriamente alla fattura stessa

I pagamenti delle suddette quote rappresentano semplici acconti e pertanto non costituiscono presunzione di accettazione della fornitura ai sensi dell'art. 1666, 2° comma del Codice Civile.

Tale accettazione si realizza infatti solo dalla data di sottoscrizione del Certificato di conformità della fornitura.

Il corrispettivo dovuto per l'esecuzione del servizio di gestione "Full Service" per il periodo di 10 (dieci) anni sarà compensato "a misura" applicando il prezzo unitario in Euro/mc al netto del ribasso offerto in sede di gara ai quantitativi (metri cubi) di percolato trattato mensilmente e regolarmente contabilizzati, previa verifica del DEC.

La fatturazione del servizio dovrà essere emessa trimestralmente e il pagamento del corrispettivo avverrà con Bonifico Bancario a 60 giorni data fattura fine mese.

27 Valutazione delle apparecchiature e dei materiali a piè d'opera

Non sono valutati apparecchiature e materiali a piè d'opera, ancorché accettati dal DEC.

Le apparecchiature ed i materiali portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal DEC.

CAPO 6: DISCIPLINA ECONOMICA

28 Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art. 35, c. 18 del Codice dei Contratti, all'Appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore del contratto da corrispondere entro quindici giorni dall'emissione del Verbale di Consegna dell'area.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della fornitura.

La garanzia di cui al comma precedente è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. del 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. del 1 settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione del contratto, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della fornitura non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

29 Pagamenti in acconto

Le rate di acconto relative alla fornitura sono dovute ogni qualvolta sia raggiunto uno dei successivi Stati di Avanzamento elencati al precedente Art. 26. La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato dall'applicazione della percentuale di cui alla tabella riportata nel medesimo articolo:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo soggetti a ribasso;
- b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza, in percentuale corrispondente ai progressivi pagamenti della fornitura;
- c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, dopo il rilascio del Certificato di collaudo definitivo, e previo rilascio del DURC regolare e del DURF ove richiesto dalla normativa;
- d) al netto dell'importo degli Stati di Avanzamento precedenti;
- e) al netto dell'anticipazione di cui al precedente art. 45 non più coperta da garanzia fideiussoria in quanto svincolata ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni per l'emissione dello Stato di Avanzamento del presente articolo il DEC emette lo Stato di Avanzamento della fornitura, che deve recare la dicitura: «*Stato di Avanzamento riferito al ____*» con l'indicazione dell'attività completata; entro 30 giorni dall'emissione dello stato di avanzamento il Responsabile del Procedimento emette il conseguente certificato di pagamento che deve richiamare lo stato di avanzamento con la relativa data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'art. 35, c. 18 del codice dei contratti.

La Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Committente trattiene dal certificato di pagamento

l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

Il pagamento del corrispettivo dell'appalto riguardante il servizio di gestione "Full Service" avverrà con le modalità indicate al precedente Art. 26.

A norma dell'art. 30, comma 5-bis D. Lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni del servizio è operata una ritenuta dello 0,50% (zero/50); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di verifica di conformità del servizio, previo rilascio del certificato D.U.R.C.

In caso di fattura irregolare e/o di contestazione di inadempimento contrattuale da parte della Committente, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione e sino a completamento della regolarizzazione ovvero a conclusione dell'eccezione di inadempimento.

In tal caso, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo al risarcimento di danni, né altra pretesa. Eventuali interessi moratori relativi ai pagamenti derivanti dall'oggetto del presente Capitolato saranno determinati esclusivamente nella misura del saggio legale, ai sensi dell'art. 1284 c.c.

Si precisa che il prezzo offerto è valido per l'intera durata del servizio ed è comprensivo di tutti gli oneri previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

30 Pagamento a saldo

Il certificato per il pagamento della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo il rilascio del certificato di accettazione provvisoria. Il certificato sarà redatto e sottoscritto dal DEC entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di accettazione provvisoria e trasmesso al Responsabile del Procedimento; entro 15 giorni egli accerta e propone l'importo della rata di saldo, di qualsiasi entità, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata alle condizioni di cui al presente articolo.

La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di legge, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, salvo cause ostative, è pagata entro 60 giorni dal rilascio del certificato di accettazione provvisoria, previa presentazione di regolare fattura fiscale e previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art.103, c. 6, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'art. 1666, c. 2, del Codice Civile, il versamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione della fornitura.

Fatto salvo l'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi riferiti all'oggetto dell'appalto, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 mesi dal Verbale di Accettazione Provvisoria della Fornitura.

L'Appaltatore e il DEC devono utilizzare la massima professionalità e diligenza, nonché improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili e i relativi rimedi da adottare.

31 Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti

Per qualsiasi pagamento occorre presentare alla Stazione Appaltante la pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'art. 1, c. da 209 a 213, della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244 e del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

Ogni pagamento è, inoltre, subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori; il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
- b) all'acquisizione del DURF ove previsto dalla normativa;
- c) all'acquisizione dell'attestazione scritta dell'avvenuto pagamento in favore di tutti i subappaltatori, subcontraenti e fornitori, conformemente ai rispettivi contratti stipulati;
- d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

Nel caso in cui il personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, subisca ritardi nel pagamento delle retribuzioni, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, invita per iscritto il soggetto in difetto, e in ogni caso l'Appaltatore, ad adempiere entro 15 (quindici) giorni. Decorso tale termine senza esito e senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

L'Impresa e la Committente si obbligano al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici, prevista dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. In particolare, i pagamenti verranno effettuati dalla Committente esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sullo specifico conto corrente dedicato all'appalto che l'Impresa dovrà comunicare alla Committente. Pertanto, l'Impresa dovrà trasmettere alla Contabilità Fornitori della Committente gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato all'appalto stesso (indicazione codice Iban),

nonché le generalità (nome, cognome e numero di codice fiscale) delle persone fisiche abilitate ad operarvi. L'Impresa è tenuta all'atto dell'emissione della fattura a garantire il rispetto di tale obbligo. Si precisa che il conto corrente comunicato potrà essere riferito al presente appalto anche in via non esclusiva. Si specifica altresì che anche i pagamenti nei confronti dei subappaltatori e subfornitori, a pena di nullità assoluta dei contratti con essi stipulati, dovranno essere effettuati dall'Impresa tramite bonifico bancario o postale avvalendosi di conti correnti dedicati. Si precisa infine che sarà onere dell'Impresa riportare nelle fatture il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) ed il Codice Unico di Progetto (C.U.P.), coerentemente con quanto indicato nell'oggetto del contratto o nelle condizioni di pagamento del contratto stesso. La Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa indicazione in fattura di tali riferimenti.

32 Riserve

I verbali e gli altri atti contabili, e documentazione integrativa di rilievo in cantiere, devono essere firmati dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel momento in cui gli verranno presentati dal DEC; le osservazioni e le riserve devono essere riportate sinteticamente per iscritto sul documento stesso ed esplicate per esteso entro 15 giorni, pena la decadenza, riportando le domande d'indennità, i relativi importi e le ragioni addotte nel modo indicato dagli artt. 14 e 21 del Decreto M.I.T. 49/2018. Il DEC nei successivi 15 giorni, espone sull'atto le sue motivate decisioni. Qualora il DEC non motiva in modo esauriente le proprie deduzioni non consentendo alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi i documenti proposti dal DEC e dalla stazione appaltante, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel documento. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il documento oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

L'Appaltatore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti sottoposti.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le riserve devono essere confermate sul conto finale nel modo indicato ed eventualmente sul certificato di collaudo, qualora non fossero state già composte in via amministrativa.

33 Cessione del contratto e cessione dei crediti

La cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del Codice dei Contratti e della Legge del 21 febbraio 1991, n. 52 è ammessa la cessione dei crediti. Ai fini dell'opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici che, previa comunicazione all'ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione.

34 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

Gli importi contrattuali rimarranno fissi ed invariabili per la durata del contratto. Sono in ogni caso fatte salve le clausole di revisione dei prezzi previste dall'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo quanto disposto dall'art. 29 del D.Lgs. 4/2022, convertito con modificazioni nella L. 25 del 28.03.2022 e secondo quanto disposto, ove applicabile, dal D.L. 50/2022.

In particolare, per quanto riguarda il corrispettivo per il servizio di gestione "Full Service", a decorrere dalla seconda annualità di avvio della gestione, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

CAPO 7: GARANZIE E FIDEIUSSIONI

35 Cauzione provvisoria

Ex art. 93 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., è a carico dei Concorrenti, pena l'esclusione, il versamento della cauzione provvisoria pari al 2% del valore complessivo a base di gara da costituire preferibilmente mediante fideiussione bancaria o assicurativa ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D. Lgs. 385/1993, **da soggetto terzo rispetto al concorrente**, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal M.E.F.; potrà essere utilizzata la scheda tecnica ex DM 31/2018, integrata con le disposizioni di cui al suddetto art. 93.

La garanzia dovrà in ogni caso prevedere, obbligatoriamente, quanto segue:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c.;
- l'operatività della garanzia stessa entro 15 gg., a semplice richiesta scritta della Committente;
- la validità per 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- **a pena di esclusione**, l'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva ex art. 103 D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto (**in caso di presentazione di cauzione in forme diverse da quelle indicate ma consentite ex art. 93 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., a pena di esclusione dovrà essere comunque allegata una dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore bancario o assicurativo a rilasciare al concorrente la cauzione definitiva ex art. 103 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. in caso di aggiudicazione**).

A tal proposito, si precisa che, fermo restando l'obbligo del versamento della cauzione provvisoria, il comma 8 dell'art. 93 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., relativo all'IMPEGNO al versamento di cauzione definitiva in caso di aggiudicazione al quale ci si rimanda, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Detta cauzione verrà restituita ai concorrenti non aggiudicatari immediatamente dopo l'esecuzione del provvedimento di assegnazione definitiva, fatta eccezione per il primo in ordine di aggiudicazione, per il quale verrà svincolata successivamente alla stipula del contratto di appalto.

In caso di esclusione dell'Aggiudicatario per false attestazioni e/o mancato possesso dei requisiti dichiarati, la Committente procederà all'escussione della cauzione provvisoria.

I Concorrenti:

- a) in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma**

UNI CEI EN ISO/IEC 17021, da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA), che riporti nel campo di applicazione/scopo del certificato riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto, potranno prestare la cauzione provvisoria con una riduzione di importo del 50%. Laddove il certificato non riporti, nel campo di applicazione, riferimento ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà produrre una dichiarazione, rilasciata e sottoscritta dall'Organismo di certificazione, attestante che le attività oggetto del presente appalto sono comprese – citandole espressamente – nel campo di applicazione del certificato specifico (con indicazione del numero dello stesso e della relativa data di emissione).

- c) Parimenti, l'Impresa potrà prestare la cauzione provvisoria con una riduzione del 50% NON CUMULABILE, con quella anzidetta, qualora rientri nella categoria di micro, piccole e medie imprese o quando partecipanti a Raggruppamenti di operatori economici o Consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese, come definiti all'art. 3 lett. aa) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; in tale caso, l'Impresa dovrà produrre anche idonea dichiarazione attestante l'appartenenza a tale condizione;**
- b) in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25/11/2009, potranno prestare la cauzione provvisoria con una riduzione di importo, anche cumulabile con quella della suddetta lett. a), del 30%: oppure, se in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015 – rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17021, da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA), che riporti nel campo di applicazione/scopo del certificato riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto – potrà prestare la cauzione provvisoria con una riduzione di importo, anche cumulabile con quella della suddetta lett. a), del 20%. Laddove il certificato non riporti, nel campo di applicazione, riferimento ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà produrre una dichiarazione, rilasciata e sottoscritta dall'Organismo di certificazione, attestante che le attività oggetto del presente appalto sono comprese - citandole espressamente - nel campo di applicazione del certificato specifico (con indicazione del numero dello stesso e della relativa data di emissione);**
- c) sia in possesso, in relazione ai servizi che costituiscano almeno il 50 per cento dei valori dei beni o servizi oggetto del presente appalto, del marchio di qualità ecologica**

dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2009, potranno prestare la cauzione provvisoria con una riduzione di importo, anche cumulabile con quella delle suddette lett. a) e b), del 20%;

- d) abbiano sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, potrà prestare la cauzione provvisoria con una riduzione di importo, anche cumulabile con quella delle suddette lett. a), b) e c) del 15%.

In ALTERNATIVA alle riduzioni di cui sopra alle lettere a), b), c) e d), i concorrenti:

- e) in possesso del rating di legalità e rating di impresa oppure dell'attestazione del modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 oppure di certificazione, in corso di validità, in accordo alla norma SA 8000:2014, rilasciata da un Organismo di Certificazione in possesso di accreditamento concesso dal SAAS, oppure qualora in possesso di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori secondo lo standard OHSAS 18001 o la norma ISO 45001 (a far data dal 12/03/2021 saranno validi solo i certificati conformi alla norma ISO 45001), rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17021 da ACCREDIA o da altro Ente nazionale unico di Accreditamento che operi nel rispetto dei regolamenti EA e IAF, e che riporti nel campo di applicazione/scopo del certificato, riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto; oppure qualora in possesso di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia, rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17021 e UNI ISO 50003, da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA), che riporti nel campo applicazione/scopo del certificato riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto; oppure qualora in possesso di certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici, rilasciata da Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012 da ACCREDIA, e per i concorrenti in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, rilasciata da Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 e UNI CEI

EN ISO/IEC 27006, da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) – potrà prestare la cauzione con una riduzione di un importo, NON cumulabile con quelle delle precedenti lett. a), b) c) e d), del 30%.

Per fruire di tali benefici, si precisa che i partecipanti dovranno allegare copia scannerizzata delle rispettive certificazioni in corso di validità ovvero altra documentazione da cui si riscontri il possesso del requisito che dà titolo alla riduzione.

Ai fini dell'esatta determinazione dell'importo della cauzione provvisoria da prestare, si precisa che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in RTI orizzontale, ex art. 48, c. 2 secondo periodo del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, c. 2, lett. e) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia sopra prevista ai punti a), b), c) d) ovvero, in alternativa al punto e) solo se tutti gli Operatori Economici che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle relative certificazioni la previste.

In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, c. 2 del Codice, il Concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia sopra prevista ai punti a), b), c) d) ovvero, in alternativa al punto e) solo se le relative certificazioni ivi previste siano possedute dal consorzio.

Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, la cauzione provvisoria dovrà essere contratta da tutti gli Operatori costituenti il raggruppamento. In alternativa, è ammesso l'intestazione al Capogruppo a condizione che nel testo della garanzia vi sia l'esplicita indicazione della copertura del rischio nell'interesse di tutti gli Operatori Economici del costituendo o costituito raggruppamento che devono essere singolarmente identificati ed espressamente indicati. Nel caso di partecipazione alla gara di consorzi, la cauzione provvisoria dovrà essere intestata esclusivamente al consorzio.

36 Cauzione definitiva

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al **10%** dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento della fornitura.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 (dieci) per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 (venti) per cento.

La garanzia fideiussoria, in quanto cauzione definitiva, viene prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La Committente avrà altresì il diritto di valersi su tale garanzia: per l'eventuale spesa sostenuta per il completamento dell'appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa; per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La Committente potrà richiedere all'Impresa la reintegrazione della garanzia fideiussoria ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa stessa.

Tale fideiussione, una volta terminata la fase di esecuzione della fornitura, deve intendersi ancora valida ed efficace per la copertura delle performance dell'impresa in termini di affidabilità, parametri garantiti, ed eventuali sistemazioni connesse.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di verifica di conformità. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. del 10 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva

deve permanere fino alla data di emissione Certificato di Verifica di conformità, o comunque fino a dodici mesi dalla data del Verbale di accettazione provvisoria della fornitura . Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento della fornitura, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia di cui al precedente comma determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La Committente , fermo restando il diritto all'ottenimento del maggior danno, ha diritto a valersi della cauzione anche nei seguenti casi:

- a) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;
- b) nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura e dei lavori accessori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore.

37 Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna della fornitura e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo; le stesse polizze devono inoltre recare

espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti; tale polizza deve essere stipulata nella forma "Erection All Risk" per l'installazione ed il montaggio di impianti"

Sezione danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione		
importo per fornitura e installazione impianto = € 550.000,00		
Partita 1	Danni alle opere/cose	€ 550.000,00
Partita 2	Opere ed impianti preesistenti	€ 100.000,00
Partita 3	Demolizione e sgombero	€ 25.000,00
La polizza dovrà comprendere le seguenti estensioni di garanzia:		
<input type="checkbox"/> manutenzione estesa 24 mesi <input type="checkbox"/> danni cagionati da errori di progettazione e calcolo <input type="checkbox"/> scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato <input type="checkbox"/> forza maggiore		

Sezione responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere		
Partita 1	RCT	€ 1.000.000,00 massimale unico
La polizza dovrà comprendere le seguenti estensioni di garanzia:		
<input type="checkbox"/> danni da vibrazione <input type="checkbox"/> danni a cavi e condutture sotterranee <input type="checkbox"/> danni da inquinamento accidentale con massimale non inferiore € 100.000,00		

La polizza EAR di cui alle sezioni precedenti "danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione" e "danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione" dovrà prevedere la qualifica di assicurato in favore del Contraente, il Committente, l'Appaltatori e i Subappaltatori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

L'Appaltatore è altresì responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o a cose della Stazione Appaltante e/o di terzi, nell'espletamento del presente appalto a tale fine oltre alla copertura di cui al precedente punto sia per la fase di installazione che di gestione, è tenuto a stipulare ed a mantenere efficace per tutta la durata dell'appalto (non potendo opporre alla Stazione Appaltante e/o al terzo danneggiato l'inefficacia del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio) una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell'espletamento delle prestazioni oggetto del servizio, ed una polizza di responsabilità civile ambientale per l'attività espletata presso terzi, con le seguenti caratteristiche minime:

polizza di responsabilità civile RCT-RCO a copertura dei rischi conseguenti al servizio di gestione "Full service" importo = € 300.000,00		
Partita 1	RCT	massimale unico non inferiore € 3.000.000,00
Partita 2	RCO	massimale unico non inferiore € 3.000.000,00

La polizza di RCT/RCO dovrà:

- a) prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro l'infortunio nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione appaltante;
- b) danni da incendio per un massimale non inferiore ad € 500.000,00
- c) danni a cose in ambito di esecuzione lavori per un massimale non inferiore € 750.000,00
- d) danni da interruzione o sospensione di attività per un massimale non inferiore ad € 750.000,00;
- e) danni da inquinamento accidentale per un massimale non inferiore ad € 300.000,00

- f) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza e i collaudatori in corso d'opera.

Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

L'Appaltatore è tenuto a risarcire la Stazione appaltante da tutti i danni cagionati a terzi, sia per lesioni a persone, sia per danni a cose, non coperti dal massimale assicurato con la polizza di cui al presente articolo.

CAPO 8: ESECUZIONE DELLA FORNITURA E MODIFICA DEI CONTRATTI

38 Esecuzione della fornitura

L'Impresa è responsabile delle procedure per l'esecuzione dell'Appalto di fornitura e installazione, compreso il controllo e la garanzia della qualità in ogni fase.

Per quanto riguarda l'ingegneria, la scelta dei materiali e le procedure di esecuzione, l'Appaltatore può proporre delle soluzioni che siano almeno equivalenti a quelle specificate nei documenti contrattuali, e alla migliore tecnologia disponibile sul mercato. Comunque, queste soluzioni non possono essere applicate senza il consenso scritto della Committente; detto consenso non solleva l'Appaltatore da nessuna delle sue responsabilità e non costituisce modifica alcuna alle condizioni contrattuali ed economiche.

La Fornitura deve essere conforme alle migliori tecnologie di mercato disponibili al momento dell'esecuzione, e della migliore qualità. L'Impresa garantisce che ciascun componente è nuovo e immune da difetti. La stessa garanzia si applica ai materiali da magazzino o da stock.

L'Impresa dovrà garantire la natura, l'origine e la provenienza dei materiali e dei componenti costituenti la Fornitura, producendo i necessari certificati. In ogni caso, anche in assenza di specifiche e/o prescrizioni, l'Appaltatore dovrà essere in grado di dimostrare la natura, l'origine e la provenienza di detti materiali e componenti e di garantire la loro affidabilità.

Nel caso l'Appaltatore desideri proporre un metodo di fabbricazione, materiali e apparecchiature diverse da quelle definite nei documenti contrattuali, potrà presentare alla Committente la sua proposta perché venga valutata ed approvata. Comunque, tali soluzioni non possono essere applicate senza il

consenso scritto della Committente; detto consenso non esonera l'Appaltatore da nessuna delle sue responsabilità e non costituisce modifica alcuna alle condizioni contrattuali ed economiche. In caso di mancata approvazione da parte della Committente, pertanto, l'Appaltatore dovrà attenersi alle condizioni contrattuali originarie.

L'appaltatore deve conformarsi alle procedure definite dagli Enti, Autorità e Organismi preposti al controllo della regolare esecuzione della Fornitura e fornire evidenza di tale conformità. Allo stesso modo, L'Impresa ha l'obbligo di eseguire i controlli, prove ed altre azioni previsti da norme e regolamenti applicabili al contratto e raccogliere i dossier richiesti dalle competenti Autorità.

L'appaltatore dovrà informare la Committente, appena ne viene a conoscenza, di eventi che, a suo giudizio, possono produrre effetti sull'esecuzione del contratto, e, in particolare, sulle attività relative alle forniture e ai montaggi in sito (ritardi, difficoltà di approvvigionamento, dispute sindacali o cambi di organizzazione, di proprietà, ecc.).

L'Appaltatore dovrà informare il Committente di qualsiasi azione correttiva intrapresa, rimedi proposti ed eventuali considerazioni in merito a ogni proposta suggerita dalla Committente.

Gli avvisi, le informazioni, i commenti e/o le approvazioni dei documenti trasmessi dalla Committente durante l'esecuzione del contratto non sollevano L'Impresa dalle proprie responsabilità contrattuali, fatta salva l'esclusione di responsabilità del L'Impresa qualora quest'ultimo abbia segnalato specificatamente alla Committente problemi e/o errori e/o difetti presenti in avvisi e/o commenti rivoltigli dal Committente.

39 Modifiche e varianti del contratto in corso di esecuzione

Ai sensi dell'art. 106 del Codice degli Appalti, i contratti possono essere modificati secondo le modalità previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al c. 1 e 2 del medesimo articolo.

Eventuali modifiche o varianti in corso d'opera e l'eventuale definizione di nuovi prezzi, dovranno essere proposte dal DEC al Responsabile del procedimento e da questi autorizzate preliminarmente all'esecuzione delle stesse.

Il DEC può ordinare variazioni contrattuali senza averne ottenuto preventiva autorizzazione, solo nel caso in cui queste derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltante. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto.

Se le variazioni comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- a) Desumendoli dal prezzario della Regione Emilia - Romagna;
- b) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione e l'impresa affidataria, e approvati dal Responsabile del procedimento. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del Responsabile del procedimento.

Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO 9: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

40 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

L'Appaltatore, come disciplinato dall'art. 90, c. 9, del D.Lgs. 81/2008, deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di avvio dell'esecuzione della prestazione se questa è iniziata more della stipula del contratto:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- d) il DURC;
- e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli artt. 17, c. 1, lett. a), e 28,

c. 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'art. 29, c. 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al Decreto Interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, l'Appaltatore deve trasmettere al il nominativo e i recapiti del proprio RSPP e del proprio Medico Competente di cui rispettivamente all'artt. 31 e 38 del D.Lgs. 81/2008.

41 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

L'Appaltatore, anche ai sensi dell'art. 97, c. 1, del D.Lgs. 81/2008, deve:

a) osservare le misure generali di tutela di cui agli art. 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli artt. da 108 a 155 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII,

XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza delle prestazioni affidate;

d) osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

L'Appaltatore non può iniziare o continuare l'installazione della fornitura o le prestazioni accessorie se è in difetto rispetto a quanto stabilito dal presente Capitolato.

42 Duvri - Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Interferenti

Per le prestazioni di cui al presente appalto, l'Appaltatore è tenuto a mettere in atto tutte le azioni ed i comportamenti necessari al fine di garantire la sicurezza delle persone adibite all'appalto, nonché degli

utenti e, più in generale, dei terzi in occasione dell'esecuzione della fornitura/servizio; pertanto, l'Appaltatore dovrà seguire e rispettare anche tutte le indicazioni, prescrizioni e la cartellonistica presente all'interno dei luoghi in cui verrà espletato la fornitura/servizio, comprese le disposizioni normative vigenti legate all'emergenza da Covid 19.

L'Appaltatore dovrà fornire **prima dell'inizio delle prestazioni**:

- **il nominativo dei lavoratori impiegati;**
- **il nominativo del responsabile al quale intende affidare i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) di cui al D. Lgs. n. 81/2008.** Ogni modifica di tale nominativo deve essere tempestivamente e formalmente comunicata alla Committente entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'avvenuta modifica;
- **l'elenco completo dei mezzi utilizzati.**

L'accesso non sarà consentito ai dipendenti dell'Appaltatore privi di tesserino di riconoscimento, i quali dovranno registrarsi e/o farsi riconoscere dal presidio.

La Committente trasmetterà all'Appaltatore **il Regolamento Aziendale di accesso alle sedi**, riportante le necessarie indicazioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro per l'accesso alla sede.

La Committente redigerà con l'Appaltatore il **Documento di valutazione del rischio da interferenze** in riferimento al servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 81/08.

I **mezzi e le attrezzature** oggetto del presente appalto dovranno essere conformi a quanto prescritto dalle norme in materia di sicurezza e salute dei Lavoratori sul luogo di lavoro.

L'Appaltatore dovrà procedere ad informare, formare e rendere edotto il proprio personale ed accettare tutti gli aggiornamenti e/o nuove procedure che verranno redatte nel caso di evoluzioni normative da parte della Committente.

L'Appaltatore, prima dell'inizio delle prestazioni, fornirà alla Committente il proprio Piano di Sicurezza per sviluppare, per quanto di rispettiva competenza, gli adempimenti conseguenti oltre alla nomina del RSPP e del Medico Competente. **Il Piano di Sicurezza** dovrà essere compatibile con le procedure in atto presso il sito della Committente; in caso di parziale incompatibilità, l'Appaltatore dovrà provvedere alle relative modifiche.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia di sicurezza.

CAPO 10: DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E SUB-FORNITURE

43 Subappalto

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, stante la necessità, dovuta alla complessità dell'impianto oggetto di appalto correlata alle prescrizioni autorizzative in termini di qualità dello scarico in acque superficiali e le relative sanzioni in caso di non conformità è opportuno avere un interlocutore unico sia per la parte della fornitura che per la parte di servizio in gestione "Full Service", il subappalto è ammesso nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto. L'operatore economico che intenda ricorrere al subappalto è tenuto a dichiarare tale volontà indicando espressamente ed analiticamente le prestazioni che intende subappaltare. In mancanza di tale dichiarazione, o in caso di dichiarazione generica, il subappalto non potrà essere successivamente autorizzato.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, rispettivamente lett. d) ed e) del Codice, la dichiarazione relativa al subappalto dovrà essere espressa dal solo soggetto cui è conferito il ruolo di impresa mandataria.

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Committente

Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'affidatario è tenuto a comunicare alla Committente, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il DEC svolge le seguenti funzioni:

- a. verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice;
- b. controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c. accerta le contestazioni dell'impresa affidataria sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della

sospensione dei pagamenti all'impresa affidataria, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; d. verifica il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 105, comma 14, del Codice; e. provvede alla segnalazione al Responsabile del Procedimento dell'inosservanza, da parte dell'impresa affidataria, delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento da parte dell'impresa affidataria, il DEC coadiuva il Responsabile del Procedimento nello svolgimento delle attività di verifica di cui all'art. 89, comma 9, del Codice.

44 Sub-forniture

Nei casi il Fornitore stipulerà contratti di subfornitura con soggetti terzi sarà considerato comunque il solo responsabile della perfetta esecuzione del Contratto, nonché dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai soggetti di cui si sia avvalso nell'esecuzione del Contratto, obbligandosi a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili a eventuali subfornitori e/o ausiliari.

Prima dell'inizio della fornitura, per tutti i contratti di subfornitura eventualmente stipulati, il Fornitore dovrà comunicare alla Committente il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto della fornitura affidata. Dovranno, altresì, essere comunicate alla Committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso della subfornitura.

CAPO 11: CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

45 Accordo bonario, transazione e Foro competente

Ai sensi dell'art. 206 del Codice dei Contratti, le disposizioni di cui all'articolo 205 del D.Lgs. 50/2016 si applicano in quanto compatibili con l'oggetto dell'appalto.

E' ammessa la transazione di cui all'art. 208 del Codice dei Contratti.

Fatto salvo quanto sopra, tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore per l'interpretazione, ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, verranno risolte di

comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia.

46 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione del contratto, e in particolare:

- a) nell'esecuzione del contratto di cui al presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il CCNL per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le attività di cantiere;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
- d) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

In ogni momento il DEC e, per suo tramite, il Responsabile del Procedimento possono richiedere all'Appaltatore e ai Subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 della Legge del 9 agosto 2008, n. 133, e al personale presente in cantiere i documenti di riconoscimento per verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico.

Ai sensi degli artt. 18, c. 1, lett. u), 20, c. 3 e 26, c. 8, del D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché dell'art. 5, c. 1, primo periodo, della Legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del Datore di Lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei

Subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento.

Sono soggetti agli stessi obblighi, provvedendo in proprio, anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'art. 5, c. 1, secondo periodo, della Legge n. 136 del 2010.

47 Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e Documento unico di regolarità fiscale (DURF)

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

Il DURC ha validità 120 giorni ai sensi dell'art. 31, c. 5 della Legge 98 del 2013. Pertanto, dopo la stipula del contratto, esso è richiesto ogni 120 giorni o in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine e nel periodo di validità può essere adoperato solo per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 31, c. 3, della Legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione, se non risulta dal DURC, dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità;
- b) trattiene un importo, corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo;
- c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa Edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei Subappaltatori;
- d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

Qualora il DURC del subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Ove pertinente in relazione all'appalto di cui trattasi, in base all'art. 4 del D.L. n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 157/2019 che ha introdotto nel corpo del D.lgs n. 241 del 1997 l'art.17 bis, , l'Appaltatore sarà tenuto a fare pervenire alla Stazione appaltante entro l'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, la certificazione di NON inadempienza fiscale (DURF).

48 Risoluzione del contratto e recesso

La Committente potrà risolvere il contratto durante il periodo di validità dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, c. 1, del Codice dei Contratti. La Committente inoltre risolverà il contratto:

- a) qualora l'Appaltatore non sia più in possesso dei requisiti occorrenti per l'ammissione alla procedura e qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'Applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
 - c) in caso di reato previsto dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, anche non in relazione a rapporti con la Committente. accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell'appaltatore o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività. In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei confronti dell'appaltatore per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata alla Committente. che avrà la facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c..
 - d) qualora si verifichi la cessione, anche parziale, dell'appalto, nonché qualsiasi forma di subappalto non autorizzata;
 - e) qualora l'affidatario non ricostituisca la garanzia o l'assicurazione richiesta, oppure una nuova garanzia o assicurazione;
 - f) in caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto;
 - g) qualora si verifichi una delle cause di risoluzione comunque previste nel presente Capitolato.
- Quando il DEC o il Responsabile del Procedimento accerta un grave inadempimento alle

obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, o qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per grave negligenza dell'appaltatore stesso rispetto alle previsioni del contratto, il DEC invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle parti della fornitura eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Lo stesso formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dichiara risolto il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Il contratto è altresì risolto in caso violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, o nullità assoluta del contratto perché assenti le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 3, c. 8, della Legge 136/2010.

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Committente può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Sono inoltre causa di risoluzione:

- a) il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DEC;
- b) le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il DEC curi la redazione dello stato di consistenza delle forniture e dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Il Collaudatore procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente Capitolato d'Appalto. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi di cui sopra, in sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l'esecuzione del contratto, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, prevista dall'art. 110, c. 1, del Codice dei Contratti.

Nei casi di risoluzione del Contratto di Appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 93 del Codice dei Contratti, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Ai sensi dell'art. 109 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle opere già eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle opere eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso di cui al comma precedente è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna il cantiere ed effettua l'accettazione provvisoria della fornitura. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma precedente, sono soltanto quelli già accettati dal DEC, o del Responsabile del Procedimento o, in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso.

I danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento della posa in opera affidato a terzi, sono dovuti dall'Appaltatore. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione delle opere eseguite nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso delle opere eseguite, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal DEC e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.